Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 25 ottobre 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 Fascicoli annate arretrate: L. 200 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. **1506**.

Istituzione di un istituto tecnico nautico statale a La Maddalena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici nautici statali;

Ritenuto che dal 1° ottobre 1969 funziona di fatto l'istituto sotto indicato;

Ritenuta l'opportunità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è istituito a La Maddalena (Sassari) un istituto tecnico nautico statale.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 45.600.000.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul bilancio degli esercizi futuri dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1970

SARAGAT

MISASI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 145. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto tecnico nautico di « La Maddalena »

Corsi 1 macchinisti

I - *Personale direttivo e insegnante*

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Preside	—	1	—
Lingua italiana - Storia - Educazione civica	Nella 1ª e 2ª classe del corso	1	—
Lettere italiane - Storia - Educazione civica	Nella 3ª, 4ª e 5ª classe del corso	1	—
Matematica	Nelle classi del corso	1	—
Lingua inglese	Nelle classi del corso	1	—
Geografia	—	—	1
Fisica e laboratorio - Complementi di fisica	—	—	1
Elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo e relative esercitazioni	—	—	1
Scienze naturali - Elementi di chimica	—	—	1
Disegno tecnico	—	—	1
Elementi di teoria della nave - Elementi di costruzioni navali	—	—	1
Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni	Nella 3ª e 4ª classe del corso	1	—
Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni	Nella 5ª classe del corso	1 (unica cattedra per le due righe)	—
Meccanica applicata alle macchine	Nella 4ª classe del corso		
Tecnologia meccanica	—	—	1
Igiene navale	—	—	1
Religione	—	—	1

II - *Personale insegnante tecnico-pratico*

DENOMINAZIONE DEI POSTI	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Laboratorio di fisica - Esercitazioni di macchine - Esercitazioni di officina	1	—
Esercitazioni marinaresche	—	1
Esercitazioni di elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo	—	1

N. B. — Gli orari di cattedra quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **1507.**

Istituzione degli istituti tecnici agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici agrari statali;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti tecnici agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri;

Ritenuta l'opportunità di regolarizzare tali situazioni di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 sono istituiti gli istituti tecnici agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri.

Art. 2.

I posti di ruolo e per incarico del personale direttivo, insegnante e non insegnante sono indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti nella misura di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MISASI — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 147. — CARUSO

TABELLA *A*

Contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti tecnici agrari di cui all'art. 1 *del presente decreto*:

1) Treviglio	L.	62.500.000
2) Villa d'Agri	»	54.900.000
Totale	L.	117.400.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA B

Tabella organica degli istituti tecnici agrari di Treviglio e di Villa d'Agri

Numero dei corsi 1

I — *Personale direttivo e insegnante*

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1. Preside	—	1	—
2. Lingua italiana - Storia - Educazione civica - Geografia	Nella I e II classe del corso	1	—
3. Lettere italiane - Storia - Educazione civica	Nella III, IV e V classe del corso	1	—
4. Scienze naturali - Patologia vegetale - Entomologia agraria e relative esercitazioni	Nelle cinque classi del corso	1	—
5. Matematica e fisica	Nella I, II e III classe del corso	1	—
6. Lingua straniera	—	—	1
7. Agronomia e coltivazioni (1)	Nella III, IV e V classe del corso	1	—
8. Economia rurale - Estimo rurale ed elementi di diritto agrario. Contabilità rurale ed esercitazioni relative a tali materie	Nella III, IV e V classe del corso	1	—
9. Zootecnia ed esercitazioni	—	—	1
10. Chimica generale inorganica ed organica - Chimica agraria, industrie agrarie ed esercitazioni relative	Nella II, III, IV e V classe del corso	1	—
11. Meccanica agraria - Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo - Elementi di topografia e disegno relativo - Esercitazioni di meccanica agraria e topografia	Nella IV e V classe del corso	1	—
12. Religione	—	—	1
13. Disegno	—	—	1

II — *Personale insegnante tecnico-pratico*

DENOMINAZIONE DEI POSTI	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1 Esercitazioni di scienze naturali, patologia vegetale ed entomologia agraria - Economia rurale, estimo rurale e contabilità rurale - Meccanica agraria e topografia - Zootecnia	1	—
2 Azienda agraria	1	—
3 Esercitazioni di chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria ed industrie agrarie	—	1

ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI TREVIGLIO

III — *Personale amministrativo*

Classi funzionanti al 1° ottobre 1968: n. 9

DENOMINAZIONE DEL POSTO	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	2
Magazziniere	—
IV — *Personale ausiliario*	
Bidello	4
Aiutante tecnico	1

N B Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

(1) L'insegnante di agronomia e coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VILLA D'AGRI

III — *Personale amministrativo*

Classi funzionanti al 1° ottobre 1968: n. 6

DENOMINAZIONE DEL POSTO	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	1
Magazziniere	—

IV — *Personale ausiliario*

Bidello	2
Aiutante tecnico	—

N. B. Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

(1) L'insegnante di agronomia e coltivazioni ha l'obbligo di sovraintendere alle esercitazioni di azienda agraria.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **1508.**

Istituzione degli istituti tecnici aeronautici di Catania, Forlì e Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativa all'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti tecnici aeronautici sottoelencati;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 sono istituite, nelle località sottoindicate, scuole aventi finalità ed ordinamento speciali che assumono la denominazione di istituti tecnici aeronautici:

1) Catania;
2) Forlì;
3) Roma.

Art. 2.

I predetti istituti tecnici aeronautici hanno lo scopo di preparare all'esercizio di professioni e funzioni tecniche nel campo della navigazione aerea.

Il corso di studi ha la durata quinquennale e si articola in un biennio inferiore ed in un triennio superiore.

Nel triennio superiore dell'istituto tecnico aeronautico si hanno indirizzi specializzati che sono, di regola, i seguenti:

a) Navigazione aerea;

b) Assistenza alla navigazione aerea.

Art. 3.

Nell'istituto tecnico aeronautico si insegnano le seguenti materie: religione; lingua e lettere italiane; storia ed educazione civica; geografia; lingua inglese; matematica; scienze naturali; elementi di chimica; fisica e laboratorio; disegno tecnico; esercitazioni pratiche; aerotecnica; circolazione aerea; telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni; navigazione aerea ed esercitazioni; elettrotecnica, radio-radar tecnica ed esercitazioni; diritto e trasporti aerei.

Nell'indirizzo specializzato per la navigazione aerea, in aggiunta alle suddette materie, si insegna:

Igiene e fisiologia del volo.

Art. 4.

Alla prima classe dell'istituto tecnico aeronautico possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media.

Alle classi successive alla prima si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore; limitatamente alla seconda ed alla terza classe si accede altresì per esame di idoneità cui sono ammessi rispettivamente i candidati che abbiano conseguito la licenza di scuola media almeno uno o due anni prima.

Agli alunni che abbiano conseguito la promozione alla seconda o alla terza classe dell'istituto tecnico aeronautico è consentito il passaggio alla seconda o alla terza classe dell'istituto tecnico nautico e — previ esami integrativi nelle materie non comuni — alla seconda ed alla terza classe degli istituti tecnici di altro indirizzo.

Alle stesse condizioni di cui al comma precedente è consentito il passaggio dagli istituti tecnici nautici o di altro indirizzo alla seconda ed alla terza classe dell'istituto tecnico aeronautico.

Art. 5.

Al termine del corso di studi gli allievi sostengono un esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del diploma di perito aeronautico nella specializzazione di aspirante al comando di aeromobili per gli allievi dell'indirizzo specializzato per la navigazione aerea e di aspirante all'assistenza e al controllo della navigazione aerea per quelli dell'indirizzo specializzato per l'assistenza alla navigazione aerea.

Art. 6.

I programmi e gli orari di insegnamento, i programmi degli esami di abilitazione e le prove selettive mediche e attitudinali per l'ammissione ed il proseguimento del corso di studi saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 7.

Le tasse scolastiche, di immatricolazione, di frequenza, di esame, di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici nautici.

Agli alunni può inoltre essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Gli istituti tecnici aeronautici sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione ad uno dei quali deve essere affidato l'incarico di presidente;

un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

un rappresentante del Ministero della difesa;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Possono essere inoltre chiamati a far parte del consiglio di amministrazione persone ed enti che diano un notevole contributo tecnico od economico al funzionamento dell'istituto.

La nomina dei consigli di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie con suo decreto il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 10.

A capo dell'istituto è un preside il quale sovraintende all'andamento didattico e disciplinare ed ha la direzione amministrativa.

Il preside non ha l'obbligo dell'insegnamento.

Art. 11.

Al personale di ruolo e non di ruolo degli istituti tecnici aeronautici si applicano le norme in vigore per gli istituti tecnici industriali.

Art. 12.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, determina i posti del personale di ruolo e non di ruolo. Quelli relativi al personale amministrativo, ausiliario e di servizio sono stabiliti nella misura indicata per gli istituti tecnici industriali dalla tabella *A* annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282.

Art. 13.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione, fissato nella misura di cui all'allegata tabella;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati.

Art. 14.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, agli istituti tecnici aeronautici si applicano le disposizioni dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1970

SARAGAT

MISASI — VIGLIANESI — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 146. — CARUSO

Tabella organica degli istituti tecnici aeronautici di Catania, Forlì e Roma

Numero dei corsi: 2 di cui: 1 per la navigazione aerea; 1 per l'assistenza alla navigazione aerea

I. *Personale direttivo e insegnante*

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Preside	—	1	—
1. Religione	—	—	1
2. Lingua italiana, storia ed educazione civica	In una I e II classe	2	—
3. Lettere italiane, storia ed educazione civica.	In una III, IV e V classe	2	—
4. Matematica	Nelle classi di un corso	2	—
5. Scienze naturali Geografia	Nelle classi dei due corsi	1	—
6. Lingua inglese	Nelle classi di un corso	2	—
7. Fisica e laboratorio	Nelle classi dei due corsi	1	—
8. Elementi di chimica	—	—	1
9. Disegno tecnico	—	—	1
10. Aerotecnica	Nelle classi dei due corsi	1	—
11. Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni	Nelle classi III e IV dei due corsi	1	—
12. Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni Metereologia aeronautica ed esercitazioni	Nella V classe dell'indirizzo per assistenza alla navigazione aerea In una IV classe e nella V dell'indirizzo per assistenza alla navigazione aerea	1	—
13. Navigazione aerea ed esercitazioni	In una III e IV classe e nella V dell'indirizzo per la navigazione aerea	1	—
14. Navigazione aerea ed esercitazioni Metereologia aeronautica ed esercitazioni	In una III e IV classe e nella V dell'indirizzo per assistenza alla navigazione aerea In una IV classe e nella V dell'indirizzo per assistenza alla navigazione aerea	1	—
15. Elettrotecnica, radio-radar tecnica, elettronica ed esercitazioni	Nelle classi dei due corsi	1	—
16. Igiene e fisiologia del volo	—	—	1
17. Diritto e trasporti aerei	—	—	1

II. *Personale insegnante tecnico-pratico*

DENOMINAZIONE DEI POSTI	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1. Ufficio tecnico	1	—
2. Esercitazioni pratiche (biennio)	—	1
3. Laboratorio di fisica	—	1
4. Esercitazioni di navigazione aerea e di metereologia aeronautica (indirizzo per la navigazione aerea)	1	—
5. Esercitazioni di circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche e metereologia aeronautica (indirizzo per l'assistenza alla navigazione aerea)	1	—
6. Esercitazioni di elettrotecnica, radio-radar tecnica ed elettronica	—	1

III. - *Personale amministrativo*

Denominazione del posto	Posti di ruolo
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	4
Magazziniere	1

IV. - *Personale ausiliario*

Bidello	7
Aiutante tecnico	3

N. B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA *A*

Contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti tecnici aeronautici di cui all'art. 1 del presente decreto:

1) Catania	L. 102.500.000
2) Forlì	» 102.500.000
3) Roma	» 102.500.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **846**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 564 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 104, 105, 106, 107 e 108, relativi alla « Scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali » che assume la denominazione di « Scuola di specializzazione in neurologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 104. — Il corso della scuola di specializzazione in neurologia, ha la durata di quattro anni ed è tenuto presso la clinica delle malattie nervose e mentali.

Alla scuola non potranno essere iscritti più di cinque laureati in medicina e chirurgia, complessivamente, previa ammissione per titoli ed esami.

Art. 105. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia (1°);
7) Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
4) Neuro-radiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

1) Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
2) Psicopatologia (2°);
3) Clinica neurologica (1°);
4) Elettroencefalografia;
5) Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
6) Neuro-oftalmologia;
7) Neuro-otologia;
8) Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

1) Clinica neurologica e terapia (2°);
2) Neurochirurgia;
3) Teoria e clinica della riabilitazione;
4) Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
5) Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 106. — L'internato è obbligatorio per l'intero anno scolastico nella clinica delle malattie nervose e mentali, sede della scuola.

L'internato del 2°, 3° e 4° anno potrà essere ridotto a non meno di mesi 4 per anno per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico. L'internato del 1° anno potrà essere ridotto a non meno di mesi 5 per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico e a non meno di mesi 4 per coloro che prestino servizio in un ospedale psichiatrico.

Non potranno accedere ai corsi superiori gli iscritti che non avranno superato tutti gli esami del corso precedente.

Possono ottenere l'esonero di due anni gli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia. Un anno di esonero possono ottenere gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Tali esoneri potranno essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione e a giudizio del direttore della scuola.

Alla fine del corso il candidato dovrà presentare e discutere una tesi scritta.

Dopo l'art. 127 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 128. — La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'istituto di igiene, il cui professore di ruolo è direttore della scuola stessa.

Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di ottanta iscritti per i tre anni di corso.

La scelta dell'orientamento deve avvenire al momento dell'iscrizione al terzo anno e l'ammissione è limitata ai posti disponibili, tenuto conto del merito scolastico nei primi due anni di corso.

Art. 129. — Gli insegnamenti fondamentali sono:

1° *Anno*:

Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno* (con orientamento di sanità pubblica):

Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, inquinamento atmosferico;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospitaliera;
Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno* (con orientamento di laboratorio):

Microbiologia applicata all'igiene;
Microscopia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.

3° *Anno* (con orientamento di direzione ospedaliera):

Storia degli ospedali e principi metodologici della assistenza ospitaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera;
Selezione ed istruzione professionale del personale ospitaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e medicina scolastica):

Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.

Al piano di studi proposto per ogni anno di corso si aggiunge obbligatoriamente un corso complementare che il candidato potrà scegliere a seconda dell'interesse fra il seguente gruppo di materie complementari:

Ispezioni delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;
Diritto sanitario;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Antropologia culturale e sociologica;
Malattie tropicali;
Istituzioni di matematica;
Genetica;
Gerontologia e geriatria;
Elementi di economia politica.

Art. 130. — Gli allievi sono tenuti a frequentare, in qualità di interni, l'istituto di igiene e svolgere turni presso istituti, ospedali e altri servizi sanitari secondo quanto stabilito dalla direzione della scuola.

Art. 131. — Alla fine di ogni anno di corso, gli allievi, per essere ammessi agli anni di corso successivi, debbono aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.

L'esame di diploma si sostiene alla fine del terzo anno e consiste nella discussione di una tesi scritta assegnata dalla direzione della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 153. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **847**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel senso che l'art. 261 relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in urologia è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 261. — La scuola di specializzazione in urologia ha la durata di tre anni.

Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è di dodici per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;
2) Fisiologia dell'apparato uro-genitale;
3) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
4) Le nefropatie mediche;
5) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);
6) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
7) Batteriologia in urologia;
8) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.

2° *Anno*:

1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) Clinica urologica;
3) Patologia genitale femminile di interesse urologico;
4) Nefrologia chirurgica;
5) Anatomia e istologia patologica dell'apparato uro-genitale;
6) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);
7) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
8) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale;
9) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
10) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
11) L'anestesiologia ed il trattamento pre e post operatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

1) Clinica urologica;
2) Patologia e clinica urologica infantile;
3) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
4) Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;
5) Urologia ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 154. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1971, n. **848**.

Accettazione di un legato disposto a favore dello Stato.

N. 848. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione del legato, disposto a favore dello Stato dall'ing. Giuseppe Cenzato, consistente in una collezione di ventisei quadri di notevole interesse artistico, da destinare al museo e gallerie nazionali di Capodimonte in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 148. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **849**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Rosario, in Leverano.

N. 849. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brindisi in data 2 luglio 1968, integrato con dichiarazioni del 6 maggio 1969 e 2 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Rosario, in Leverano (Lecce), ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 157. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **850**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta, nel comune di Gallicchio e di S. Nicolò Magno, nel comune di Missanello.

N. 850. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tricarico in data 1° ottobre 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Maria Assunta, in Gallicchio (Potenza) e di S. Nicolò Magno, in Missanello (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 158. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **851**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Buon Pastore, in Padova.

N. 851. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova in data 19 marzo 1969, integrato con dichiarazione 31 marzo 1970 e decreto 10 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Buon Pastore, in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 156. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **852**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Croce a Quinto, nel comune di Sesto Fiorentino.

N. 852. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 15 marzo 1965, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazioni 1° febbraio 1966 e 11 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Croce a Quinto, nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 115. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1971.

Adeguamento delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, recante la disciplina per l'adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in relazione all'andamento del costo della vita e nei limiti delle disponibilità appositamente precostituite;

Visto l'art. 11, primo comma, lettera *c*), della legge 13 luglio 1967, n. 583, concernente, fra l'altro, il finanziamento del sistema di adeguamento delle pensioni stesse;

Constatato che l'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo della vita), calcolato dall'Istituto centrale di statistica, è risultato, per l'anno 1970, pari a 111,6, di contro a 98,0 per l'anno 1965, con una variazione in aumento del 13,9 per cento del primo rispetto al secondo, e quindi una variazione superiore a quella minima del 10 per cento prevista dal primo comma dell'art. 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583;

Considerato:

che si sono così realizzate le condizioni di cui all'articolo 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, per disporre la prima variazione delle pensioni poste a carico del fondo di cui sopra;

che, in applicazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, la misura dell'adeguamento delle pensioni deve essere tale che il relativo valore capitale risulti pari allo 0,95 per cento delle retribuzioni soggette a contributo, corrisposte agli iscritti al fondo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1970;

che per effetto della limitazione posta con il richiamato art. 9, terzo comma, della legge n. 583 del 1967, l'aumento deve essere contenuto nell'aliquota del 10,15 per cento, e non del 13,9 per cento menzionato

sopra, da applicarsi sull'80 per cento delle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1966 ed in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1971;

che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9, commi terzo e quinto, della legge 13 luglio 1967, n. 583, alla copertura degli oneri derivanti al fondo dalla variazione delle pensioni di cui al presente decreto si provvederà con le somme accantonate dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1970;

Sentito il parere espresso al riguardo in data 23 marzo 1971 dal comitato di vigilanza del fondo, di cui all'art. 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1966 ed in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1971, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, nella misura del 10,15 per cento, limitatamente all'80 per cento del loro ammontare.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo si provvede con le somme accantonate dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1970, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, terzo e quinto comma, e dell'art. 11, primo comma, lettera *c*), della legge 13 luglio 1967, n. 583.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1971
Registro n. 10 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 209

(9310)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1966 con cui è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Visto che era stato nominato componente di tale commissione il dott. ing. Edoardo Colangelo, ispettore generale capo della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

Vista la nota 11986 NR 113/209 del 18 febbraio 1971 con cui il Ministero dell'interno comunica l'avvenuta sostituzione dell'ing. Edoardo Colangelo con l'ing. Giuseppe Oriani;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina dell'ing. Giuseppe Oriani a componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Giuseppe Oriani, ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione dell'ing. Edoardo Colangelo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1971
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 134

(9259)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1971.

Nomina del presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la « Disciplina della pesca marittima »;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto in data 18 ottobre 1969 che istituisce la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Visto il proprio decreto di delega al Sottosegretario di Stato on. dott. Vittorio Cervone, in data 4 maggio 1971;

Decreta:

Articolo unico

L'on. dott. Vittorio Cervone, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, è nominato presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima istituita con il decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1971
Registro n. 4 *Marina merc., foglio n.* 183

(9381)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957, con il quale il cav. Mario De Giacomi venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Furio Diaz è nominato vice presidente della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9415)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale del 7 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 29 febbraio 1960, con il quale il dott. Domenico Cipiccia venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Giovan Paolo Tordi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9417)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreti ministeriali del 27 aprile 1954 e del 13 marzo 1961;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1959, con il quale l'avv. Gino Bartarelli venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo, già scaduto di carica per compiuto periodo statutario, è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Mario Bernocchi è nominato vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9416)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1971.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1971 presentato dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1971 presentato dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola »;

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in lire 12.800 milioni per l'esercizio 1971 e di riserve tecniche che ascenderanno, al termine della gestione del corrente esercizio, a lire 38.127 milioni, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » si propone di effettuare investimenti immobiliari per lire 2.000 milioni e di utilizzare il residuo disponibile nelle altre forme previste dal vigente statuto;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera del 15 aprile 1971, n. 3/1910;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella nota del 1° giugno 1971, n. 123994/135952;

Ritenuto che la richiesta dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1971, presentato dallo Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(9265)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1971.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1971 presentato dal fondo pensioni per il personale del Banco di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1971 presentato dal fondo pensioni per il personale del Banco di Roma;

Considerato che a fronte di disponibilità, per il 1971, preventivate in lire 2.100.000.000 e di riserve tecniche che ascenderanno, al termine della gestione del suddetto esercizio, a lire 28.500.000.000 il fondo pensioni per il personale del Banco di Roma si propone di effettuare investimenti immobiliari per lire 700.000.000 e di utilizzare lire 1.400.000.000 nell'acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario, in prestiti garantiti da concedere ai partecipanti ed in azioni e obbligazioni di primarie società;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro di cui alla nota del 21 giugno 1971, n. 144511;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica di cui alla nota del 13 febbraio 1971, n. 3/589;

Ritenuto che la richiesta del fondo pensioni per il personale del Banco di Roma, intesa ad ottenere la applicazione della deroga contenuta nel terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1971, presentato dal fondo pensioni per il personale del Banco di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(9263)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1971.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1971 presentato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dello esercizio 1971 presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.);

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in lire 7.528.000.000 per l'esercizio 1971 e di riserve tecniche che ascenderanno, al termine della gestione dello esercizio 1971, a lire 35.076.000.000, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) si propone di effettuare investimenti immobiliari per lire 1.542.000.000, acquisto di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato per lire 2.993.000.000 e mutui ipotecari per lire 2.993.000.000;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera dello 11 febbraio 1971, n. 3/750;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella lettera del 5 giugno 1971, n. 109156/140221;

Ritenuto che la richiesta dell'ente suddetto intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1971, presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(9264)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato e della zona circostante nel comune di Castiglione d'Orcia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro abitato e la zona circostante del comune di Castiglione d'Orcia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castiglione d'Orcia (Siena);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ricca della vegetazione tipica della collina toscana con uliveti, vigneti, cipressi etc., che incorniciano complessi monumentali — quali la Rocca di Castiglione e la Rocca d'Orcia — con i relativi sottostanti antichi abitati ed i caratteristici insediamenti rurali, costituisce un insieme di quadri naturali veramente eccezionale nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del centro abitato ed area circostante sita nel territorio del comune di Castiglione d'Orcia (Siena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal confine comunale in corrispondenza del ponte della strada statale Cassia sul fiume Orcia, si risale il corso del fiume stesso fino all'incrocio con il fosso Rimigini, da qui in direzione sud-sud ovest, in linea retta fino al podere S. Tommaso a quota 335. Si procede ancora in linea retta verso sud-ovest, fino al podere « Il Poderino » a quota 364, ancora in direzione sud-ovest in linea retta arrivando al podere Borgheretto a quota 542.

Dal podere suddetto in direzione nord-ovest ed in linea retta fino al podere « Le Case » in prossimità del poggio alle Case, e poi in linea retta verso nord passando per il podere Molina a quota 258, fino ad intersecare il fiume Orcia, successivamente risalendo il fiume medesimo fino a ritornare al ponte della strada statale Cassia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Castiglione d'Orcia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 settembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettanta (1970), il giorno 3 del mese di luglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città n. 140), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CASTIGLION D'ORCIA. Proposta di vincolo del centro abitato e zona circostante.

(*Omissis*).

La Commissione all'unanimità, conferma la proposta di vincolo della zona così delimitata:

Partendo dal confine comunale in corrispondenza del ponte della strada statale Cassia sul fiume Orcia, si risale il corso del fiume stesso fino all'incrocio con il fosso Rimigini, da qui in direzione sud-sud ovest, in linea retta fino al podere S. Tommaso a quota 335. Si procede ancora in linea retta verso sud-ovest, fino al podere « Il Poderino » a quota 364, ancora in direzione sud-ovest in linea retta arrivando al podere Borgheretto a quota 542.

Dal podere suddetto in direzione nord-ovest ed in linea retta fino al podere « Le Case » in prossimità del poggio alle Case, e poi in linea retta verso nord passando per il podere Molina a quota 258, fino ad intersecare il fiume Orcia, successivamente risalendo il fiume medesimo fino a ritornare al ponte della strada statale Cassia.

(*Omissis*).

(9289)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Autorizzazione alla S.p.a. « CO.GE.FR.IN. » - Compagnia generale frigoriferi industriali, a ricevere in deposito merci allo stato estero in un piazzale recintato del magazzino generale esercitato in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 7 dicembre 1968, 3 giugno 1969 e 25 marzo 1970 con i quali la S.p.a. CO.GE.FR.IN. - Compagnia generale frigoriferi industriali, con sede in Bologna, via Massimo D'Azeglio, 47, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Castelmaggiore (Bologna);

Vista l'istanza in data 31 luglio 1970, con la quale detta società ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in deposito, in un piazzale recintato, sito nel comprensorio del magazzino generale, merci di grossa mole, quali autoveicoli, macchine agricole, trattori, legnami in tronchi e containers;

Viste le deliberazioni n. 470 del 23 settembre 1970, n. 26 del 18 gennaio 1971 e n. 331 del 21 giugno 1971, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ha, rispettivamente, espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, proposto di elevare a L. 15.000.000 (quindicimilioni) l'ammontare del deposito cauzionale e approvato le nuove tariffe per il deposito di merci nel piazzale;

Vista la relazione tecnica in data 11 dicembre 1970 sulla eseguita recinzione del suddetto piazzale, vistata dall'ufficio del genio civile di Bologna;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « CO.GE.FR.IN. » - Compagnia generale frigoriferi industriali, con sede in Bologna, via Massimo D'Azeglio, 47, è autorizzata a ricevere in deposito merci allo stato estero inconfondibili e di grossa mole, quali autoveicoli, macchine agricole, trattori, escluse le relative parti di ricambio, e containers nel piazzale recintato sito nel comprensorio del magazzino generale, meglio descritto nella planimetria inviata a corredo della istanza citata nelle premesse del presente decreto e in essa distinto con il colore rosso.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel piazzale di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano le norme regolamentari in vigore per il magazzino generale e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna con la delibera n. 331 del 21 giugno 1971.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 10.000.000 (diecimilioni) a lire 15.000.000 (quindicimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(9637)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società e di organismi di fatto operanti nella provincia di Savona, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti alla assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti nella provincia di Savona le attività di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 ottobre 1970, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971.

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9261)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2934 in data 1° ottobre 1970, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 1/4126 in data 10 agosto 1971, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro ha comunicato che la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato quale membro della commissione regionale il sig. Giovanni Bottone, in sostituzione del sig. Santino Picchetti, dimissionario;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Giovanni Bottone, designato dalla C.G.I.L. per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio, in sostituzione del sig. Santino Picchetti, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(9271)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società e di organismi di fatto operanti nella provincia di Frosinone, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti alla assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Frosinone, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapito in loco, mattazione e scuoiatura; abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili) con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione.	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

(9262)

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 27 gennaio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Matera con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Matera.

Colture:	Giornate per ettaro
Seminativo semplice a colture avvicendate di frumento, avena, erbai, autunno-primaverili puri o misti-comuni della prima zona	9
Idem - comuni della seconda zona	14
Idem - comuni della terza zona	16
Seminativo arborato con olivi: oltre alle giornate stabilite per il seminativo semplice, per ogni olivo esistente	0,50
Seminativo arborato con mandorli: oltre alle giornate stabilite per il seminativo semplice per ogni mandorlo esistente	0,25
Leguminose da granella	25
Seminativo irriguo con colture intercalari di erbai	20
Tabacco levantino	110
Orto stabile irriguo	250
Colture ortive in pieno campo	150
Carciofeto irriguo	60
Carciofeto asciutto	45
Barbabietole da zucchero asciutto	40
Barbabietole da zucchero irrigue	60
Colture floreali in pieno campo	250
Fragoleto	500
Mandorleto asciutto	25
Mandorleto irriguo	40
Agrumeto di nuovo impianto	30
Agrumeto di produzione adulto	75
Oliveto di nuovo impianto asciutto	15
Oliveto di nuovo impianto irriguo	20
Oliveto adulto asciutto	50
Oliveto adulto irriguo	75
Frutteto irriguo in allevamento	40
Frutteto irriguo di produzione	80
Vigneto alberello o spalliera di nuovo impianto asciutto	30
Vigneto alberello o spalliera di nuovo impianto irriguo	40
Vigneto alberello o spalliera in produzione asciutto	60
Vigneto alberello o spalliera in produzione irriguo	80
Vigneto a tendone di nuovo impianto asciutto	50
Vigneto a tendone di nuovo impianto irriguo	60
Vigneto a tendone in produzione asciutto (uva da tavola)	100
Vigneto a tendone in produzione irriguo (uva da tavola)	120
Vigneto a tendone in produzione asciutto (uva da vino)	70
Vigneto a tendone in produzione irriguo (uva da vino)	100
Prato avvicendato asciutto	10
Prato avvicendato irriguo	25

Bestiame:	Giornate per capo
Vacche da latte in stabulazione tradizionale	25
Vacche da latte in stabulazione semiautomatizzato	8
Bovini da carne in allevamento in stabulazione tradizionale	10
Bovini da carne in allevamento in stabulazione semiautomatizzata	3
Ovini e caprini bradi	1
Suini in allevamento stallino	5

Comuni della prima zona:

Bernalda - Irsina - Matera - Montalbano J. - Montescaglioso - Pisticci - Policoro - Nova Siri (territori irrigui) - Rotondella (territori irrigui).

Comuni della seconda zona:

Craco - Ferrandina - Grassano - Grottole - Miglionico - Nova Siri (zona asciutta) - Pomarico - Rotondella (zona asciutta) - San Mauro Forte - Stigliano - Tursi.

Comuni della terza zona:

Accettura - Aliano - Calciano - Cirigliano - Colobraro - Garaguso - Gorgoglione - Oliveto Lucano - Salandra - S. Giorgio Lucano - Tricarico - Valsinni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(9293)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 2 settembre 1970 e 19 gennaio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Isernia con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Isernia.

Colture:	Giornate per ettaro 1ª Zona	2ª Zona	3ª Zona
	—	—	—
Seminativo semplice	48	40	34
Seminativo semplice irriguo	58	48	40
Seminativo arborato	63	51	44
Seminativo arborato irriguo	82	71	63
Orto stabile irriguo	300	250	200
Vigneto specializzato	140	130	130
Vigneto-Oliveto	120	115	107
Oliveto specializzato	70	57	57
Tabacco	165	150	150
Frutteto specializzato	110	110	98
Castagneto da frutta	14	14	14
Noccioleto	60	60	60
Pascolo	4	4	4
Bosco ceduo	2	2	2

Bestiame:	Giornate per capo
	—
Cavalli	14
Bovini da reddito	23
Suini	8
Asini	4
Bovini da allevamento	8
Ovini e Caprini	4
Bovini da lavoro	14

N.B. — Qualora dovesse verificarsi il caso che ditte agricole diano in compartecipazione il solo arborato con esclusione delle colture erbacee del suolo, viene stabilito — nei casi di seminativo arborato irriguo e seminativo arborato — di attribuire i 2/3 del coefficiente relativo, al coltivatore dell'arborato e 1/3 al coltivatore del suolo.

1ª *Zona*:

Isernia Macchia d'Isernia Montaquila Monteroduni Pozzilli S. Agapito Sesto Campano Venafro.

2ª *Zona*:

Agnone Bagnoli del Trigno Belmonte del Sannio Cantalupo Carpinone Castelverrino Castel S. Vincenzo Cerro al Volturno Civitanova del Sannio Colli al Volturno Filignano Forlì del Sannio Fornelli Frosolone Longano Macchiagodena Miranda Pesche Pettoranello Poggio Sannita S. Elena Sannita S. Maria del Molise Scapoli Sessano Rocchetta al Volturno.

3ª *Zona*:

Acquaviva d'Isernia Capracotta Carovilli Castel del Giudice Castelpetroso Castelpizzuto Chiauci Concacasale Montenero Val-Cocchiaro Pescolanciano Pescopennataro Pietrabbondante Pizzone Rionero Sannitico Roccamandolfi Roccasicura S. Pietro Avellana S. Angelo del Pesco Vastogirardi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(9296)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 7 agosto 1970 e 15 maggio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Genova con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Genova.

Colture ordinarie e boschive:	Giornate per ettaro
	—
Seminativo semplice	60
Seminativo arborato	80
Seminativo irriguo	100
Seminativo arborato irriguo	150
Prato naturale	20
Pascolo	10
Canneto	10
Incolto produttivo	4
Castagneto da frutto	16
Bosco	6
Colture specializzate:	
Ortaggi di pieno campo	300
Orto irriguo	600
Orto frutteto	400
Frutteto	200
Vigneto	180
Oliveto	125
Oliveto-vigneto	150
Colture altamente specializzate:	
Garofani	2000
Rose	700
Asparagus	600
Fiori di mazzeria, incluse margherite e bulbose	500
Calle, mimose e ginestre	300
Palmeto da foglie recise	200
Lavandeto	50
Colture in serra:	
Garofani	2300
Rose	1000
Straelitzie	500
Ortaggi	800

Bestiame:	Giornate per capo
	—
Bovini	12
Suini	4
Ovini	2

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(9294)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 19 aprile e 3 maggio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Milano con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Milano.

Colture:	Giornate per ettaro —
Frumento e cereali minori	25
Mais irriguo	40
Mais asciutto	35
Riso	40
Prato artificiale e stabile irriguo	30
Prato artificiale e stabile asciutto	24
Marcita	40
Erbai intercalari irrigui	20
Erbai intercalari asciutti	15
Orto specializzato	400
Ortive da pieno campo (patate, piselli, fagiolini, ecc.)	120
Vigneto	200
Frutteto	200
Floricoltura	500
Bosco	6

Bestiame:	Giornate per capo —
Vacche da latte	25
Bovini all'ingrasso	10
Bovini d'allevamento	10
Suini da riproduzione	20
Suini da ingrasso	6
Equini	6
Allevamenti avicunicoli (per ogni 100 capi)	10

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(9292)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 19 gennaio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Pistoia con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Pistoia.

Colture:	Giornate per ettaro —
Seminativo nudo	50
Seminativo arborato	75
Vigneto specializzato	115
Oliveto specializzato con minimo di 180 piante ad ettaro	75
Frutteto specializzato	105
Castagneto da frutto	25
Orto fisso intensivo	1100
Orto fisso intercalato	450
Prato artificiale	27
Pascolo	5
Padule	10
Ortovivaio (piante ornamentali e fruttifere)	600
Fiori a piena area	1200
Fiori e piante in serra	1600

Bestiame:	Giornate per capo —
Bovini da ingrasso	30
Bovini da latte in produzione	50
Equini	20
Ovini	5
Suini	15

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(9291)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 25 gennaio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Pavia con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Pavia.

Colture:	Giornate per ettaro
Pomodoro	104
Aglio e cipolle	104
Bietole	40
Piselli	30
Granoturco	25
Cereali	12
Foraggera	15
Vigneto intensivo	117
Vigneto specializzato (pali cemento)	85
Frutteto	85
Patate	36
Poponaie o ortaggi	104
Tabacco	209

Bestiame:	Giornate per capo
Bestiame da latte stalle tradizionali	22
Bestiame da latte stalle moderne	13
Bestiame da allevamento tradizionale	11
Bestiame da allevamento stalle moderne	6

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(9295)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 0115/102 del 9 aprile 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Palermo ha deliberato di classificare tra le provinciali un tratto di strada ex statale attraversante l'abitato di Corleone tra il bivio Punsinotto ed il bivio Belvedere, per una lunghezza di km. 1 + 900 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 662 del 25 maggio 1971 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 1 + 900, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(9270)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1971.

Sostituzione del presidente del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 7 giugno 1971, relativo alla composizione del comitato stesso;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Stefano Lionetti, destinato ad altra direzione generale del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La presidenza del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane viene assunta, in sostituzione del professor dott. Stefano Lionetti, dal dott. Armando Fracassi, direttore generale *ad interim* della direzione generale per lo sviluppo degli scambi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1971

Il Ministro: ZAGARI

(9494)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1971.

Ricostituzione del comitato direttivo e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche e, in particolare, gli articoli 10 e 17 della legge medesima, concernenti la composizione e la nomina rispettivamente del comitato direttivo e del collegio dei sindaci dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1968, con il quale sono stati ricostituiti, per la durata di un triennio, gli organi anzidetti;

Visto l'esito delle elezioni delle rappresentanti delle iscritte all'ente in seno agli organi sopra citati da parte del consiglio nazionale, nella riunione del 18 maggio 1971, quale risulta proclamato nel verbale della riunione medesima, rimesso dall'ente con la nota n. 2135 del 25 maggio 1971, nelle forme e nei termini prescritti;

Viste le designazioni comunicate dal Ministero del tesoro con nota n. 147516 in data 27 luglio 1971;

Vista la designazione effettuata dal Ministero della sanità con nota n. 100/84421/29-3-18 in data 8 settembre 1971;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del comitato direttivo e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, scaduti per decorso triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche è composto, oltre che dal presidente della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, membro di diritto, dai seguenti membri:

Frittelli Flora, Trincia Lucia, Bagni Tosca, Giannini Meridia, Gelmi Luigia Maria, Faggiani Aurora, Botteghi Cesarina, Cavicchi Giliola, Gorni Sara, Gregorat Pia, Corruccini Maria e Schimmenti Giovanna, elette dal consiglio nazionale;

Bessero dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Romanelli dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della sanità.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, è composto dai seguenti membri:

Cianfarini Anna Maria, membro effettivo e Palma Vincenza, membro supplente, elette dal consiglio nazionale;

Castellucci dott. Corrado, membro effettivo con funzioni di presidente e Castelluzzo Margherita, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tirelli dott.ssa Annetta, membro effettivo e Sapora rag. Sergio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9303)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 ottobre 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Atripalda.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1971 il consiglio comunale di Atripalda è stato sciolto e la gestione del comune medesimo è stata affidata ad un commissario straordinario.

Con decreto prefettizio in data 14 luglio 1971 la gestione stessa è stata prorogata di tre mesi.

Il predetto commissario sta realizzando una serie di importanti opere pubbliche, quali la costruzione di un edificio scolastico elementare sussidiario, il completamento di due edifici scolastici per le scuole medie e della sede idrica e fognante, ed inoltre ha allo studio questioni di preminente interesse per il comune come la normalizzazione dei servizi di trasporto pubblico, l'approvvigionamento idrico delle contrade rurali, la costruzione di una nuova casa comunale il riordinamento dei diversi settori della attività comunale.

Si ritiene pertanto indispensabile sotto il profilo amministrativo, di consentire la definizione degli adempimenti già impostati da parte del commissario straordinario, mediante proroga fino alla rinnovazione del consiglio comunale, ai sensi degli articoli 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, della gestione straordinaria del comune di Atripalda, anche in considerazione che quel consiglio comunale è stato sciolto per la seconda volta nel periodo di due anni.

A tanto si provvede con decreto in data odierna, unito alla presente relazione.

Avellino, addì 14 ottobre 1971

Il prefetto: LAMORGESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1971 con cui è stato sciolto il consiglio comunale di Atripalda ed è stata affidata la gestione del comune stesso ad un commissario straordinario;

Ritenuta la necessità per i motivi esposti nella relazione, che fa parte integrante del presente decreto, di prorogare fino all'insediamento degli organi elettivi la gestione straordinaria del comune medesimo;

Visti gli articoli 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Atripalda affidata al commissario straordinario dott. Michele Iannicelli, funzionario di questa prefettura, è prorogata fino all'insediamento degli organi dell'amministrazione ordinaria.

Avellino, addì 14 ottobre 1971

Il prefetto: LAMORGESE

(9575)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1971, il comune di Brione (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.559.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9562)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1971, il comune di Brione (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9563)

Autorizzazione al comune di Castel Condino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1971, il comune di Castel Condino (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.295.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9564)

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1971, il comune di Enna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.600.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9566)

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1971, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 110.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9565)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica della Capitanata, con sede in Foggia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5868, in data 4 ottobre 1971, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Capitanata, con sede in Foggia, deliberate dal consiglio dei delegati.

(9328)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili, siti nel comune di Molini di Triora

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 526, del 20 settembre 1971, sono stati dismessi dal demanio pubblico ramo Difesa Esercito e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato gli immobili ubicati in località « Sciorelle » e « Rovegno » nel comune di Molini di Triora (Imperia) e contraddistinti nel catasto del comune medesimo con i seguenti dati:

foglio VII, particella 406, superficie da dismettere	mq.	191
foglio VII, particella 407, superficie da dismettere	»	232
foglio VIII, particella 144, superficie da dismettere	»	733
foglio IX, particella 205, superficie da dismettere	»	1.629
foglio XIII, particella 468, superficie da dismettere	»	97
foglio XXI, particella 308, superficie da dismettere	»	100
Totale	mq.	2.982

(9325)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in Venezia

Con decreto n. 48 del 21 luglio 1971 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Venezia, sezione Venezia, con il mappale *A* del foglio n. 44, della superficie di mq. 240.

(9326)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Riomaggiore

Con decreto n. 47 del 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di Riomaggiore (La Spezia), con il mappale 546 del foglio n. 25, della superficie di mq. 161.

(9327)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

L'ing. Franco Bonvicini, nato a Bologna il 14 agosto 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 18 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(9316)

Il dott. Gianluigi Brigo, nato a Ferrara il 23 settembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Ferrara in data 12 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

(9317)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 21 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612,08	612,08	612 —	612,08	611,90	612,05	612,05	612,08	612,08	612,05
Dollaro canadese .	610 —	610 —	610,10	610 —	608,50	609,62	610,05	610 —	610 —	610 —
Franco svizzero .	153,94	153,94	153,95	153,94	153,80	154,05	153,91	153,94	153,94	153,95
Corona danese .	84,31	84,31	84,30	84,31	84,20	84,32	84,31	84,31	84,31	84,30
Corona norvegese .	89,33	89,33	89,33	89,33	89,10	89,34	89,33	89,33	89,33	89,33
Corona svedese .	121,815	121,815	121,80	121,815	121,70	121,80	121,815	121,815	121,81	121,80
Fiorino olandese	182,605	182,805	182,70	182,605	182,30	182,72	182,58	182,605	182,60	182,60
Franco belga .	13,1010	13,1010	13,10	13,1010	13,05	13,10	13,10	13,1010	13,10	13,10
Franco francese .	110,40	110,40	110,45	110,40	110,30	110,48	110,42	110,40	110,40	110,40
Lira sterlina .	1524,85	1524,85	1525,25	1524,85	1524 —	1524,36	1524,85	1524,85	1524,85	1524,85
Marco germanico . .	184,23	184,23	184,20	184,23	184,30	184,55	184,245	184,23	184,23	184,20
Scellino austriaco .	25,3160	25,3160	25,3450	25,3160	25,20	25,31	25,32	25,3160	25,31	25,30
Escudo portoghese	22,36	22,36	22,40	22,36	22,30	22,40	22,33	22,36	22,36	22,40
Peseta spagnola	8,9250	8,9250	8,94	8,9250	8,92	8,92	8,9275	8,9250	8,92	8,90

Media dei titoli del 21 ottobre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,55
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,95
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,975
» 5 % (Ricostruzione)	93,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,65
» 5 % (Città di Trieste)	93,625
» 5 % (Beni esteri)	93,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,45
» 5,50 % » » 1968-83	91,975
» 5,50 % » » 1969-84	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . .	99,45
» » » 5,50 % 1977 . .	99,775
» » » 5,50 % 1978 . .	99,427
» » » 5,50 % 1979 . .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,75
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,50
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,475
5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	98,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	612,065
Dollaro canadese .	610,025
Franco svizzero .	153,925
Corona danese .	84,31
Corona norvegese .	89,33
Corona svedese . .	121,815
Fiorino olandese .	182,592
Franco belga .	13,10
Franco francese .	110,41
Lira sterlina .	1524,85
Marco germanico .	184,237
Scellino austriaco .	25,318
Escudo portoghese	22,345
Peseta spagnola	8,926

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 281, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. Linardon Giuseppe, nato a Montona il 12 aprile 1899, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia.

(9313)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1971, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 83, il ricorso straordinario proposto in data 22 gennaio 1966 dal sig. Piccitto Gaetano, nato a Palazzolo Acreide (Siracusa) il 14 luglio 1906, avverso le deliberazioni numeri 272 e 325 adottate dalla commissione interministeriale istituita con l'art. 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496, rispettivamente nelle adunanze del 20 gennaio 1963 e del 20 novembre 1964, entrambe notificate all'interessato il 16 novembre 1965, con le quali è stata negata la convalida di un suo asserito rapporto d'impiego con la cessata amministrazione dell'Africa italiana, è respinto.

(9445)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 280, è stato rigettato il ricorso straordinario del sig. Boris Jezzi, erede di Jezzi Benedetto, nato a Fiume il 21 marzo 1903 e deceduto il 3 dicembre 1952, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia.

(9314)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa terrazzieri edili di Tabellano di Suzzara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 settembre 1971, il dott. Enzo Reni è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa terrazzieri edili di Tabellano di Suzzara (Mantova) in sostituzione del cav. Ettore Reni, deceduto.

(9323)

Fusione della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Compagnia italiana autoservizi turistici, con sede in Roma, nella cassa di soccorso istituita per il personale dipendente dall'Istituto nazionale trasporti, con sede in Roma.

Con decreto 4 ottobre 1971 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Compagnia italiana autoservizi turistici, con sede in Roma, è fusa nella cassa di soccorso istituita per il personale dipendente dall'Istituto nazionale trasporti, con sede in Roma.

(9321)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa costruzioni edili e stradali « Notre Dame », con sede in Courmayeur.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° ottobre 1971, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa costruzioni edili e stradali « Notre Dame », con sede in Courmayeur (Aosta), composto dai signori:

Navarra dott. Tommaso, presidente;

Ramella-Benna geom. Sergio e Pontal Silvio, membri.

(9324)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1971 al 31 luglio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1370/71, n. 1379/71 e numero 1502/71 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), dalla Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVI	
della Tariffa	della Statistica		da Paesi terzi	da SAMA, PTOM, Rep. Unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	876,85	314,35
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15.564,35	15.001,85
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	7.343,75	7.343,75
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	9.212,50	9.212,50
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.545,00	982,50
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	16.232,50	15.670,00
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	8.875,00	8.875,00
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.526,85	1.964,35
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	17.214,35	16.651,85
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	7.918,75	7.918,75
	85	II. non contenenti né amido né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	9.212,50	9.212,50

(8291)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1970 al 31 dicembre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2202/70 e n. 2391/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 136/66 (olio di oliva) esportati verso i Paesi terzi e la Grecia.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
		A. Olio di oliva:	
		I. che ha subito un processo di raffinazione (*a*):	
		a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine:	
	ex 02	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi ad esclusione della Grecia, dei Paesi terzi europei e dei Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo	5,000
		II. altro:	
		a. olio di oliva vergine:	
	ex 07	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi ad esclusione della Grecia, dei Paesi terzi europei e dei Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo	5,000

(*a*) Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli di oliva il cui tenore in acidi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica *K* 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2, 2, 4 trimetil-pentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula:
$K'\ 268 = K\ 268 - (0{,}023\ \%$ del tenore in acidi grassi liberi).

(2) Questa variazione è così definita:
$\Delta K = K\ 268 - 0{,}5\ (K\ 262 + 274)$.

(8403)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/1484-29/V di data 26 giugno 1930, con il quale il cognome del sig. Giovanni Antoncic, nato a Trieste il 15 gennaio 1917, residente a Trieste, in Prosecco n. 43, venne ridotto in forma italiana di « Antoni », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda in data 8 luglio 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Antoncic »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/1484-29/V di data 26 giugno 1930 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Antoni Giovanni è restituito nella forma originaria di « Antoncic ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Ukmar Vera, nata a Trieste il 19 gennaio 1922, moglie.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 23 settembre 1971

Il prefetto: ABBRESCIA

(9242)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5149/V-29 di data 29 novembre 1934, con il quale il cognome del sig. Vittorio Štoka, nato a Trieste il 10 aprile 1927, residente a Trieste, in Contovello n. 232, venne ridotto in forma italiana di « Stocca », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 12 giugno 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome in forma originaria di « Štoka »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/6149/V-29 di data 29 novembre 1934 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Stocca Vittorio è restituito nella forma originaria di « Štoka ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Regent Lidia, nata a Trieste il 13 aprile 1927, moglie;

Stocca Igor, nato a Trieste il 10 settembre 1955, figlio;

Stocca Sergio, nato a Trieste il 5 dicembre 1956, figlio.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 23 settembre 1971

Il prefetto: ABBRESCIA

(9241)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso a sessantatre posti di vice esperto nei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1971 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso a sessantatre posti di vice esperto nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto, indetto con il decreto ministeriale 20 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1970, registro n. 9, foglio n. 106;

Considerato che il prof. Angelo Salerno si trova nell'impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Angelo Salerno è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso a sessantatre posti di vice esperto indicato nelle premesse, l'ispettore generale dott. Livio Scabardi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 settembre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1971
Registro n. 14, foglio n. 264

(9287)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento della nuova sede dell'istituto tecnico commerciale e per geometri « E. Fermi », in Gorizia.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia ed alle antichità di Trieste, con sede in Trieste, bandisce un concorso tra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte di seguito indicate, destinate all'abbellimento del complesso edilizio della nuova sede dell'istituto tecnico commerciale e per geometri « E. Fermi », di Gorizia.

Descrizione delle opere:

Esecuzione di un bassorilievo in bronzo da collocare nel portico esterno d'accesso all'edificio, sulla parete in cotto dove esiste la denominazione della scuola e più esattamente nel tratto di questa che fa da sfondo alla gradinata.

Le dimensioni del bassorilievo dovranno essere ml. 2,00 di lunghezza × 1,00 di altezza.

Il tema e la tecnica sono liberi; quindi se l'opera non avrà carattere astratto potrà tenere presente la destinazione ed i caratteri specifici dell'Istituto.

In questo caso, saranno da preferirsi temi inerenti ai valori storici ed alle attività umane.

Per l'opera d'arte, comprese tutte le spese occorrenti per dare i lavori perfettamente compiuti, sarà corrisposto un compenso di L. 3.393.105.

A tal fine, dovrà essere presentato un bozzetto dell'opera, nel rapporto 1/10 rispetto alle dimensioni reali dell'opera stessa.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni concorrente potrà presentare non più di due bozzetti, come descritto all'art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà essere accompagnato da una succinta relazione illustrativa.

Ciascun bozzetto dovrà recare la seguente indicazione: « Concorso per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte destinate alla decorazione della nuova sede dell'istituto tecnico commerciale e per geometri "E. Fermi" di Gorizia ».

L'elaborato dovrà essere contrassegnato da un motto ed essere accompagnato da un plico, sigillato ai lembi, contenente:

1) la relazione sintetica, illustrativa dell'opera, non firmata, ma riportante soltanto il motto;

2) altra busta, pure sigillata, riportante all'esterno il motto e, a sua volta, contenente il certificato di cittadinanza italiana ed una dichiarazione su carta da bollo di L. 500, datata, firmata e completa di nome e cognome, data e luogo di nascita nonchè indirizzo del concorrente, nella quale lo stesso dovrà esplicitamente affermare di aver preso esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nella lettera di impegno, di cui dovrà essere preventivamente richiesta copia alla soprintendenza ai monumenti, gallerie e antichità di Trieste, che la invierà a mezzo raccomandata. In detta dichiarazione, l'artista dovrà affermare altresì, che il prezzo dell'opera viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri per dare compiuta l'opera medesima.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti alla soprintendenza ai monumenti, gallerie del Friuli-Venezia Giulia ed alle antichità di Trieste, in Trieste, viale Miramare n. 7 (C.A.P. 34135), entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non è prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo il trascorso termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

I bozzetti saranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Ai componenti la commissione giudicatrice sarà corrisposto un compenso a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con la esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che gli elaborati che risulteranno al primo posto saranno dichiarati vincitori.

I criteri del giudizio saranno insindacabilmente formulati sull'esame comparativo degli elementi tecnici ed artistici dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere.

Il plico sigillato contenente le generalità e indirizzo del concorrente sarà aperto dopo che la commissione giudicatrice avrà espresso il suo giudizio finale nei riguardi dell'opera.

Art. 7.

L'artista che risulterà primo classificato dall'esame di ciascuna opera sarà compensato con l'affidamento dell'opera stessa, che dovrà essere eseguita o fatta eseguire a propria cura e spese.

L'esecutore dell'opera sarà unico responsabile anche per i danni eventuali a persone o cose, qualunque ne sia la natura e la causa.

La spesa comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso, per la progettazione, fornitura e messa in opera dell'opera descritta non può superare quella prevista, all'art. 1.

Il compenso sarà corrisposto con le modalità di cui alla lettera d'impegno citata nell'art. 3.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati fosse ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

I bozzetti non prescelti e i relativi particolari rimarranno di proprietà dei rispettivi artisti e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine, l'amministrazione non assume alcun obbligo circa la conservazione e l'integrità degli elaborati.

I bozzetti vincitori ed i particolari dell'opera artistica rimarranno, invece, di proprietà dell'amministrazione ad ogni effetto.

Art. 9.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera.

Presso la soprintendenza ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia ed alle antichità di Trieste potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 11.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere ultimata l'opera sarà stabilito dalla soprintendenza ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia ed alle antichità di Trieste con lo artista vincitore.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari ad un millesimo dell'importo di ciascuna opera.

Art. 12.

Gli artisti membri della commissione non possono nè direttamente, nè indirettamente partecipare al concorso.

Art. 13.

Sul pagamento a saldo sarà trattenuta un'aliquota pari al 2% dell'importo stabilito per l'opera d'arte di cui al precedente art. 1, che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, dalla soprintendenza alla Cassa nazionale di assistenza belle arti, istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Trieste, addì 23 agosto 1971

Il soprintendente: DEGANI

(9285)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattrocentotrentasei posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 1970, n. 2261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 19 dicembre 1970 e nel Bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 21 dicembre 1970, parte 2ª, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per esami a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (Tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso per esami a quattrocentotrentasei posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (Tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261, è costituita come segue:

Presidente:

Caputo dott. Pietro, ispettore generale.

Membri:

Mancinelli prof. Mario, titolare di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto « M. Del Vascello » di Roma;
Lucà prof. Francesco, titolare di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto « Duca degli Abruzzi » di Roma;
Provitera dott. Mario, direttore di divisione;
Mangiapane dott. Salvatore, direttore di divisione.

Segretario:

Celestini dott. Alberto, consigliere di 1ª classe.

Membro aggiunto:

Martini prof.ssa Maria, titolare di lingua e letteratura tedesca presso l'istituto « Duca degli Abruzzi » di Roma.

La relativa spesa graverà sul capitolo 191/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 15.000.000 (quindicimilioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 27 aprile 1971

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Registro n. 41, *foglio n.* 129

(9329)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a settantacinque posti di capo gestione in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10953, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a settantacinque posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Tomasini prof. dott. Lorenzo, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Daini prof. dott. Enrico, ispettore capo superiore;
Cardegari dott. Enrico, ispettore capo;
Di Biasio prof. Fernando, docente in lettere;
Cirinei prof.ssa Giulia, docente in matematica.

Segretario:

Coletti prof. dott. Giovanni, ispettore principale.

Roma, addì 14 settembre 1971

Il direttore generale: FIENGA

(9301)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1625 in data 7 aprile 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 1625/II del 7 aprile 1971, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai concorrenti risultati vincitori;

Visto il telegramma del sindaco del comune di Gignese con il quale comunica che la dott.ssa Gavinelli Maria Lucia non ha assunto servizio entro il termine prefissato per cui è da considerarsi rinunciataria d'ufficio;

Vista la nota del 25 settembre 1971 con la quale il dottor Alberti Salvatore rassegna le proprie dimissioni della condotta medica di Calasca Castiglione;

Tenute presenti le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso predetto dai concorrenti dichiarati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati medici sono stati dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

Vergine Camillo: Gignese;
Franchino Eusebio: Calasca Castiglione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 7 ottobre 1971

Il medico provinciale: CATANIA

(9335)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3084 in data 30 giugno 1971, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle candidate vincitrici del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1969;

Considerato che per mancata accettazione, sono tutt'ora vacanti le condotte di Samo e Oppido, frazione Piminoro;

Ritenuta, la necessità, di assegnare dette condotte alle candidate che seguono nella graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le candidate sottosegnate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Nucera Antonia: Samo;
2) Avena Anna: Oppido M. frazione Piminoro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 28 settembre 1971

Il medico provinciale: LANIA

(9300)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4368 in data 15 novembre 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per otto posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici di Cuneo, nonchè le segnalazioni delle giunte comunali interessate;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento di otto posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1968, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

D'Alba dott. Biagio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Garsia dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Cuneo;
Ragusa dott. Armando, medico provinciale capo, titolare della sede di Asti;
Marchisio dott. Vincenzo, primario ostetrico dell'ospedale civile S. Croce di Cuneo;
Manfroni dott. Alessandro, specialista in ostetricia e ginecologia, libero esercente;
Beltramo Franca ved. Isaia, ostetrica condotta di Dronero.

Segretario:

Colurcio dott. Bruno, consigliere, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Cuneo.

La commissione avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Cuneo ed inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, a quello della locale prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Cuneo, addì 1° ottobre 1971

Il medico provinciale: DE LELLIS

(9332)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1971, n. 1509, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1970;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato e costituita come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonzo, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Privitera dott. Francesco, vice prefetto-ispettore in servizio presso la prefettura di Grosseto;
Di Stefano prof. Gaetano, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Caltabiano prof. Salvatore, primario dell'ospedale « San Giovanni di Dio » di Orbetello;
Guercia dott. Giovanni, primario dell'ospedale civile di Casteldelpiano;
Lenzi dott. Ermanno, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario la dott.ssa Fabrizi Luisa, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 2 ottobre 1971

Il medico provinciale: FINIZIO

(9333)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 183 del 14 gennaio 1971 con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per la assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;
Visto il proprio decreto n. 184 del 14 gennaio 1971, con il quale venivano dichiarati i vincitori del predetto concorso;
Visto il proprio decreto n. 1624 del 31 marzo 1971, con il quale il dott. Angelo Malmesi veniva dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Civitella di Romagna;
Vista la deliberazione n. 130 in data 16 giugno 1971 della giunta comunale di Civitella di Romagna, approvata dal comitato di controllo della regione Emilia-Romagna in data 13 luglio 1971 con prot. n. 12779, con la quale il dott. Angelo Malmesi è stato trasferito dalla seconda alla prima condotta medica dello stesso comune;
Considerato che, per effetto del succitato trasferimento, si è resa vacante la 2ª condotta medica di Civitella di Romagna;
Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della succitata condotta;
Considerato che i dottori Mario Scarpellini, Antonino Ceraolo e Luigi Giuramento sono da considerarsi rinunciatari e che il dott. Bruno Balistreri, che segue immediatamente in graduatoria, ha dichiarato di accettare la condotta in parola;
Visto l'ordine di preferenza indicato dal dott. Bruno Balistreri nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bruno Balistreri, dichiarato idoneo nel concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore del concorso stesso per la sede di Civitella di Romagna, 2ª condotta medica.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Forlì, di questo ufficio e del comune di Civitella di Romagna.

Forlì, addì 8 ottobre 1971

Il medico provinciale: MARRA

(9430)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1669 del 7 aprile 1971, con cui si è provveduto alla nomina dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo al 30 novembre 1969;
Considerato che il vincitore della condotta medica, quarta zona, di Teramo non ha accettato la predetta sede;
Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue nella graduatoria, tenuto presente l'ordine di preferenza espresso nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Esaminati gli atti d'ufficio;
Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

Il dott. Edmondo Pompei, nato a Teramo il 9 maggio 1928, è dichiarato vincitore della condotta medica di Teramo, quarta zona.

Al presente decreto sarà data ogni prescritta pubblicità.

Teramo, addì 5 ottobre 1971

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(9431)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.